



TRIBUNALE DI PIACENZA  
Ufficio Fallimentare

N. 9/2017 R.G.C.P.

Il Tribunale di Piacenza,

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott.ssa Stefania Di Rienzo

Presidente

dott. Antonino Fazio

Giudice

dott. Luca Milani

Giudice

- visto il ricorso depositato in data 22.11.2017 dalla società OASI DELLA FRUTTA di Ponticelli Gian Piero e C. SNC con sede legale in Pontenure (PC) via W. Bersani 4/6, concernente la domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 co.6 l.f., con contestuale richiesta di assegnazione di un termine per il deposito della proposta concordataria, del piano e della relativa documentazione,
- rilevato che la documentazione allegata al ricorso corrisponde a quanto richiesto dalla predetta disposizione normativa,
- dato atto che non risultano pendenti istanze per la dichiarazione di fallimento nei confronti della predetta società,
- considerato che il relazione allo svolgimento delle attività prodromiche alla formulazione della proposta concordataria ovvero al perfezionamento dell'accordo di ristrutturazione, appare congruo, nella fattispecie, l'assegnazione del termine di gg. 60.

P.Q.M.

visto l'art. 161 L.F.,

**NOMINA** giudice relatore il dott. Antonino Fazio.

**FISSA** il termine di **giorni** 60 dalla comunicazione del presente provvedimento, entro il quale la società ricorrente dovrà provvedere al deposito della proposta concordataria, del piano e della relativa documentazione.

**NOMINA** Commissario giudiziale d. dott. ROBERTO MONTANARI il quale esaminerà la documentazione trasmessa in adempimento degli obblighi informativi (compresa la situazione finanziaria dell'impresa) al fine di verificarne la completezza; segnalare l'eventuale inerzia del debitore o la inidoneità degli atti preparatori alla proposta concordataria. Provvederà a esprimere il proprio parere in ordine alla richiesta

di autorizzazione del proponente al compimento di atti di straordinaria amministrazione, ovvero a segnalare eventuali atti di straordinaria amministrazione non autorizzati compiuti in corso di procedura o pagamenti volti all'estinzione di debiti anteriori al deposito della domanda di concordato con riserva.

**DISPONE** gli obblighi informativi periodici relativi anche alla gestione finanziaria dell'impresa con breve relazione da depositare con cadenza mensile, nello stesso termine il debitore dovrà depositare una situazione finanziaria dell'impresa.

**DISPONE** che la parte proponente provveda, nel termine di gg. 15 dalla comunicazione, al versamento della somma di € 10.000 per spese di procedura in questa fase. Il Commissario Giudiziale provvederà a segnalare il mancato versamento della predetta somma per i provvedimenti conseguenti.

Letta la richiesta di sospensione dei contratti ex art. 169 bis LF, manda al Giudice delegato per l'ulteriore corso.

**MANDA** la Cancelleria per la comunicazione.

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio del 27.11.2017.

Il Presidente

*Silvio Riva*

